

PARTE QUINTA DLGS 152/2006

CAMPO DI APPLICAZIONE

La parte quinta del Dlgs 152/2006
rappresenta la norma quadro

in materia di emissioni in atmosfera

- si applica in via generale a: impianti e attività che sono fonte di emissioni in atmosfera (industriali, agricoli, civili, di produzione di beni o servizi, ecc.).
- si applica parzialmente alle installazioni IPPC.
- si applica parzialmente agli inceneritori e coinceneritori.
- non si applica alle emissioni dei trasporti, salvo quelli effettuati in uno stabilimento come parte del ciclo produttivo.

Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183

Attuazione della direttiva comunitaria 2015/2193 del 25 novembre 2015, sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

Riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006

FINALITÀ

Le norme della parte quinta del Dlgs 152/2006 hanno il fine di prevenire/limitare l'inquinamento atmosferico, inteso come:

Tutte le modificazioni dell'aria atmosferica, dovute all'introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006

DEFINIZIONI

Emissione convogliata:

emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti, con conseguente possibilità di misurare la portata e le concentrazioni.

Emissione diffusa:

emissione diversa da quella convogliata. Sono esempi di emissioni diffuse: le emissioni da stoccaggi, movimentazioni, carico e scarico di materiali, le emissioni da portelli, finestre e aperture, le emissioni fuggitive da perdite di dispositivi e di strutture.

PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006

DEFINIZIONI

Stabilimento: complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Impianto: dispositivo o sistema o insieme di dispositivi o di sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.

PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006

LE AUTORITÀ COMPETENTI

Autorità competente per le attività amministrative:

La regione o diversa autorità individuata dalla legge regionale come autorità che rilascia l'autorizzazione alle emissioni e che adotta gli altri atti amministrativi previsti in materia.

Autorità competente per i controlli:

L'autorità cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle norme della parte quinta del Dlgs 152/2006 (in generale: **le Agenzie regionali, ARPA**), ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria.

PARTE QUINTA DEL DLGS 152/2006

LE AUTORITÀ COMPETENTI

Gli organi aventi funzioni di polizia giudiziaria, anche quando non sono indicati dalla legge come autorità competenti a eseguire in via ordinaria, con adeguata frequenza e programmazione, una certa tipologia di controlli ambientali, possono in qualsiasi momento accertare, nell'esercizio di tali funzioni, tutti i reati e gli illeciti amministrativi previsti dal Dlgs 152/2006 e, più in generale, dalla normativa ambientale.

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Il quadro delle autorizzazioni

Tutti gli stabilimenti nei quali sono presenti impianti e/o attività fonte di emissioni in atmosfera sono soggetti alla autorizzazione alle emissioni.

ECCEZIONE

Installazioni IPPC, soggette ad AIA.

Inceneritori/coinceneritori, soggetti ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti oppure ad AIA.

Impianti termici civili di potenza < 3 MW, soggetti a dichiarazione/registrazione.

Impianti e attività soggetti a regimi speciali.

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Il quadro delle autorizzazioni

Tutte le autorizzazioni ambientali diverse dall'AIA, come l'autorizzazione alle emissioni, devono oggi essere rilasciate attraverso il procedimento unico AUA, autorizzazione unica ambientale (ai sensi del d.p.r. 59/2013).

In alcuni casi, come in materia di impianti a fonti rinnovabili, le autorizzazioni ambientali, incluse l'AIA e l'AUA, devono essere rilasciate nell'ambito di appositi procedimenti unici che assorbono tutte le tipologie di autorizzazioni, assensi, nulla osta, ecc.

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Autorizzazione alle emissioni

L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, (...); devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
- (c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire.**

Autorizzazione (art. 269)

6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. **La messa in esercizio, fermo restando quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi all'autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.**

Autorizzazione (art. 269)

9. L'autorità competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento.

Art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Ciascun impianto deve avere, in via di principio, **un solo punto di emissione**.

I valori limite di emissione si applicano **a ciascun punto di emissione**.

Si considerano **come unico impianto** più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro identiche.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

- Ove non sia tecnicamente possibile applicare il principio, si consente un impianto con più punti di emissione. I limiti espressi come flusso di massa, come fattore di emissione e come percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti.
- Ove opportuno, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, si consente il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, se le emissioni hanno caratteristiche chimico-fisiche omogenee. Si applica a ciascun punto il più severo dei limiti espressi come concentrazione dei singoli impianti e si stabiliscono prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV ... Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4.
4. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV ..., sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi ... L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e può imporre obblighi di monitoraggio di competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma 1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del medesimo comma, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. (...)

Impianti e attività in deroga (allegato IV)

v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, ..., uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. **Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse**, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter): Frantoi **di materiali vegetali**

kk-quater) Attività' di stampa «3d» e stampa «ink jet»;

kk-quinques) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

2. L'autorità competente può adottare **autorizzazioni di carattere generale** riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e' tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali e' soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse.

In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

3. Ai fini previsti dal comma 2, **almeno quarantacinque giorni prima** dell'installazione il gestore invia all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Alla domanda di adesione **può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio** prevista all'articolo 269, comma 6, **che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni** dalla domanda stessa. ...

Impianti e attività in deroga (art. 272)

L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure e le tempistiche previste dal presente articolo si applicano in luogo di quelle previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio assenso.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Ai sensi del REG. CLP (acronimo di Classification, Labeling and Packaging) regolamento europeo relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche

H350 cancerogeni

H340 mutageni

H350i cancerogeni per inalazione

H360 STOT tossicità specifica per organi bersaglio

Impianti e attività in deroga (art. 5 Dlgs 183/2017)

2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del Dlgs 152/2006, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

5. Il presente titolo non si applica ... alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.

Impianti e attività in deroga (art. 272)

Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione.

Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.

REGIMI SPECIALI

Categorie particolari di impianti

Impianti di distribuzione di benzina: sono soggetti soltanto a prescrizioni sul recupero dei vapori durante il rifornimento. Sono esclusi dall'autorizzazione.

Impianti di deposito e caricamento di benzina su/da cisterne mobili in terminali: sono soggetti a prescrizioni sul recupero dei vapori durante le tali fasi e sul controllo delle emissioni di COV. Sono esclusi dall'autorizzazione.

Impianti di deposito di oli minerali: sono soggetti soltanto ad un obbligo generale di contenere le emissioni diffuse. Sono esclusi dall'autorizzazione.

I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Impianti soggetti alla parte quinta

L'autorizzazione alle emissioni fissa i valori limite e le prescrizioni di esercizio sulla base di un'apposita istruttoria che si basa:

- sulle migliori tecniche disponibili,**
- sui valori e sulle prescrizioni regionali,**
- su una valutazione delle condizioni della qualità dell'aria nella zona interessata, tenuto conto delle emissioni provenienti da altre fonti.**

I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Impianti soggetti alla parte quinta

I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base dell'istruttoria autorizzativa devono essere **non meno restrittivi** di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del Dlgs 152/2006 e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

Allegato I, parte II: valori limite per categorie di sostanze.

Allegato I, parti III e IV: valori limite per categorie di impianti.

Allegato II: valori limite per grandi impianti di combustione.

Allegato III: valori limite per stabilimenti con emissioni di COV.

Allegato V: emissioni diffuse da gestione di materiali polverulenti e gestione di sostanze organiche liquide.

I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Impianti soggetti alla parte quinta

I valori limite sono espressi come concentrazione, flusso di massa, fattore di emissione o percentuale di sostanze inquinanti nelle emissioni.

I valori limite espressi come concentrazione sono fissati con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose

Tutti i valori limite si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

Valori limite di emissione (art. 271)

5. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. **A tal fine possono essere altresì considerati, in relazione agli stabilimenti previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo III bis alla Parte Seconda.** Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V (...) e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.

Valori limite di emissione (art. 271)

17. In sede di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorità competente individua i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

Valori limite di emissione (art. 271)

17. I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati **sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del gestore** o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure **attraverso un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni** conforme all'allegato VI alla Parte Quinta che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche ai fini dei controlli dell'autorità.

Valori limite di emissione (art. 271)

18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione ...

Valori limite di emissione (art. 271)

20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.

Valori limite di emissione (art. 271)

20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Valori limite di emissione (art. 271)

20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.

Grandi impianti di combustione (art. 268 e 273)

Grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:

1)anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;

2)anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;

3)nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3).

Grandi impianti di combustione (art. 273)

9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, più impianti di combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW e la somma delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. L'autorità tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

Nuove definizioni (art. 268)

Medio impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta.

Un medio impianto di combustione e' classificato come:

1)esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;

2)nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1).

Definizione di biomassa rifiuto (allegato II)

c) biomassa: ... i seguenti rifiuti usati come combustibile: - rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; - rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata; - rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata e' recuperata; - rifiuti di sughero; - rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214.

2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti o attività, possono essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis.

Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

5. A partire dal **1° gennaio 2025** e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal **1° gennaio 2030**, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori di emissione in atmosfera previsti all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il **1° gennaio 2030**. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.

Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

8. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla convogliabilità tiene conto dei criteri previsti all'articolo 270. Tale unità si qualifica come grande impianto di combustione nei casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se le emissioni di più medi impianti di combustione sono convogliate ad uno o più punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione che risulta da tale aggregazione e' soggetto ai valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

Medi impianti di combustione (allegato VI)

5-bis.8. Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorità competente, e disciplina le modalità per la comunicazione dei risultati della verifica all'autorità competente.

5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale.

Stabilimenti con emissioni di COV (art. 275)

Se in uno stabilimento sono esercitate una o più attività individuate in un elenco (parte II dell'allegato III alla parte quinta del Dlgs. 152/2006) che singolarmente superano le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano:

- valori limite per le emissioni convogliate,
- valori limite per le emissioni diffuse (intese anche come i COV contenuti negli scarichi, nei prodotti, nei rifiuti, ecc.),
oppure
- valori limite di emissione totale (intese come l'insieme di emissioni convogliate e diffuse o come "emissioni bersaglio").

[In caso di scelta dell'emissione bersaglio si deve prevedere una riduzione di tenore di solventi nelle materie prime ed una maggiore efficienza nell'uso dei materiali, in modo tale da ottenere una riduzione equivalente a quelle ottenibile con i valori limite di emissione]

Stabilimenti con emissioni di COV

(art. 275)

6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2 nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Al fine di ammettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi, l'autorità competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.

Sanzioni (art. 279)

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da **1.000 euro a 10.000 euro**. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, **ove applicabile, dal (d.p.r. 59/2013)**. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, **ove applicabile, dal (d.p.r. 59/2013)** e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria **da 300 euro a 1.000 euro**, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Sanzioni (art. 279)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda **fino a 10.000 euro**. ...

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. ... E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità' competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d.

COMBUSTIBILI

REGOLE GENERALI

La parte quinta del Dlgs 152/2006 individua e disciplina i combustibili utilizzabili negli impianti, nonché i combustibili ad uso marittimo.

Negli impianti disciplinati dalla parte quinta del Dlgs 152/2006 possono essere utilizzati soltanto i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alle condizioni ivi previste.

L'allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 espone un elenco tassativo di combustibili e delle relative caratteristiche e condizioni di utilizzo.

COMBUSTIBILI E NORME SUI RIFIUTI

Prodotti combustibili e rifiuti combustibili:

- I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X non possono essere usati come prodotti combustibili se costituiscono rifiuti secondo la parte quarta di tale decreto.
- Le norme sui rifiuti (incenerimento) disciplinano la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X o che comunque costituiscono rifiuti secondo la parte quarta del Dlgs 152/2006.

COMBUSTIBILI

L'esempio delle biomasse

Elenco delle **biomasse** utilizzabili come prodotti combustibili:

Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate, nonché materiale vegetale da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine;

Sansa di oliva disoleata ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa e da un successivo trattamento termico.

...

COMBUSTIBILI

L'esempio delle biomasse

Il Dlgs 152/2006 (nell'allegato X alla parte quinta) prevede le caratteristiche delle biomasse utilizzabili come prodotti combustibili in impianti produttivi e civili e ne disciplina tale utilizzo ai fini della tutela dell'aria.

La normativa sulle fonti rinnovabili (Dlgs 387/2003 e Dlgs 28/2011) si riferisce sia alle biomasse intese come prodotto, sia a quelle intese come rifiuto, e disciplina le forme di promozione e incentivazione.